



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA
PQAI IV

Decreto 30 luglio 2015 concernente la modifica dell'articolo 5 del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Osco" o "Terre degli Osci" in esecuzione della Sentenza n. 3096/2015 del Consiglio di Stato.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

VISTI i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare del D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

VISTO il D.M. 4.11.1995, pubblicato sulla G.U. n. 281 dell'1.12.1995, con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione Geografica Tipica dei vini "Osco" o "Terre degli Osci";

VISTO il D.M. 18.11.2011, pubblicato sulla G.U. n. 284 del 6.12.2011, con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della citata Indicazione Geografica Tipica dei vini "Osco" o "Terre degli Osci";

VISTO il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero – Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – e sulla G.U. n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei

disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'articolo 118 *quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione UE ai sensi dell'articolo 118 *vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Osco" o "Terre degli Osci", che di fatto ha ripreso tutte disposizioni del disciplinare di cui al citato D.M. 4.11.1995 e delle modifiche di cui al citato D.M. 18.11.2011;

VISTO il D.M. 25.06.2014, pubblicato sul sito internet del Ministero – Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare di produzione della citata IGP "Osco" o "Terre degli Osci";

VISTA la Sentenza n. 3096/2015 del Consiglio di Stato, depositata in Segreteria in data 18 giugno 2015, pronunciata sui ricorsi in appello riuniti proposti dal Consorzio Valorizzazione Vini DOC del Molise e da altri, per la riforma della sentenza del TAR Lazio – Sez. II Ter n. 499/2013, concernente la modifica del disciplinare di produzione del vino IGT "Osco" o "Terre degli Osci" di cui al Decreto del MIPAAAF 18 novembre 2011, con la quale il citato Consiglio di Stato in accoglimento ai richiamati ricorsi in appello ha di fatto soppresso la previsione di cui all'articolo 5, comma 2, del citato disciplinare di produzione, che consentiva le operazioni di vinificazione delle uve anche nelle province limitrofe alla zona di produzione delle uve (provincia di Campobasso);

RITENUTO, in esecuzione della predetta sentenza del Consiglio di Stato, di dover apportare la conseguente modifica all'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini IGP "Osco" o "Terre degli Osci" e del relativo fascicolo tecnico, sia nell'ambito del sistema informativo messo a disposizione dalla Commissione UE ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009, sia nell'ambito del sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

DECRETA

Articolo 1

1. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3096/2015 richiamata in premessa, all'articolo 5 del disciplinare di produzione della Indicazione Geografica Tipica dei vini "Osco" o "Terre degli Osci", così come consolidato con il DM 30.11.2011 e da ultimo modificato con il DM 25.06.2014 richiamati in premessa, è apportata la modifica riportata in allegato al presente decreto.

Articolo 2

1. La modifica di cui al comma 1 è inserita nel disciplinare e nel fascicolo tecnico della indicazione geografica protetta in questione:

- a) nell'ambito del sistema informativo "e-Caudalie", messo a disposizione dalla Commissione UE, ai sensi dell'articolo 70 *bis*, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n. 607/2009;
- b) nell'ambito del sistema informativo del Ministero: sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito ufficiale internet del Ministero, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2015

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Emilio Gatto

Modifica dell'articolo 5 del disciplinare consolidato dei vini IGT "Osco" o "Terre degli Osci".

All'articolo 5 del disciplinare è soppresso il seguente comma 2:

“Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che le predette operazioni di vinificazione siano effettuate anche nell'ambito del territorio delle province limitrofe.”.

Pertanto, l'intero articolo 5 del disciplinare è sostituito con il seguente testo:

“Articolo 5 - Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione geografica tipica "Osco" o "Terre degli Osci" passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.”.